



COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette (2017)** addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **21.00**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
GIULIANI RICCARDO	SINDACO	GIULIANI RICCARDO	
NOBILE LUIGINO	VICE SINDACO	NOBILE LUIGINO	
FERRI MARTA	CONSIGLIERE	FERRI MARTA	
SACCHI ALBERTO	CONSIGLIERE	SACCHI ALBERTO	
CORTI LORENZO	CONSIGLIERE	CORTI LORENZO	
OIOLI GLAUCO	CONSIGLIERE	OIOLI GLAUCO	
CASARI JESSICA	CONSIGLIERE	CASARI JESSICA	
ERBETTA EZIO	CONSIGLIERE	ERBETTA EZIO	
COLOMBO MARIA VINCENZA	CONSIGLIERE	COLOMBO MARIA VINCENZA	
CUPIA FABIOLA	CONSIGLIERE	CUPIA FABIOLA	
MATTACHINI STEFANO	CONSIGLIERE	MATTACHINI STEFANO	
Totale		11	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor **Serena D.ssa DE LUCA**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente come oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, emanato in attuazione dell'art.18, Legge 7 agosto 2015, n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, T.U.S.P.:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016";

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., **entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità, della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, *in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni*;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art.24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che il Comune di Suno possiede partecipazioni in una sola ed unica Società e la Società Partecipata relativa è la "ACQUA NOVARA VCO S.p.A."

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni valide per l'alienazione delle summenzionata partecipazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art.1, c.612, Legge 23 dicembre 2014, n.190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 6 maggio 2015 ed i seguenti risultati dallo stesso ottenuti, giustamente espressi nella relazione conclusiva del Sindaco, allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 28 aprile 2016: in data 30 marzo 2016 il Comune deteneva partecipazioni di capitale nella Società "ACQUA NOVARA e V.C.O. S.p.a e intendeva mantenere la suddetta forma di condivisione, poiché il rapporto stabilito rientrava nell'alveo delle norme vigenti, regolanti la materia specifica,

- provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art.42, c.2, lett. e), del D.Lgs. n.267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b), n.3), del D.Lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art.49, del D.Lgs. n.267/2000, espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art.49, del D.Lgs. n.267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

P R O P O N E

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. che la presente deliberazione **sia trasmessa** all'unica società partecipata del Comune;

III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione **sia comunicato**, ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

IV. che copia della presente deliberazione **sia inviata** alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena Dott.ssa De Luca

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Serena Dott.ssa De Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta sopra formulata;

Visti gli interventi dei seguenti Consiglieri presenti alla seduta odierna, ai quali è stata concessa la facoltà di riferire sull'argomento dal Sindaco – Presidente, a seguito di precedente richiesta, da parte degli stessi:

- Il Vice Sindaco, **Nobile Luigino**, afferma quanto sia fondamentale il mantenimento delle partecipazioni nella Società **ACQUA NOVARA VCO S.p.A.** (Società Partecipata Comunale), considerato l'importanza del Servizio che fornisce; lo stesso amministratore sottolinea, però, che bisogna dare più valore alla effettiva partecipazione al Servizio medesimo, affinché si abbiano risposte ed informazioni utili, più soddisfacenti ed in un lasso di tempo minore, sui problemi segnalati e da risolvere, viste tra l'altro le difficoltà spesso riscontrate nello stabilire dei contatti con gli uffici ed i funzionari preposti della Società. Si lamenta, proseguendo la Sua relazione, dei ritardi nella esecuzione degli interventi richiesti alla Società, nonostante l'urgenza e l'importanza del Servizio da compiere e ci tiene comunque a dire che questa è una rimostranza non fine a se stessa ma che lui stesso si impegnerà in prima persona per riuscire a stabilire un rapporto con i rappresentanti della Società più proficuo e rapido.
- Il Consigliere **Mattachini Stefano** concorda con le considerazioni espresse dal Vice Sindaco, sottolineando come in realtà i debiti e i disservizi nel settore specifico siano aumentati da quando il Comune di Suno è entrato a far parte di Acqua Novara VCO S.p.a.
- Il Sindaco che, a questo punto, si sente chiamato in causa, asserisce, a conferma di quanto già in precedenza ascoltato, che è sicuramente necessario creare un dialogo diverso e più collaborativo tra le due parti ed esercitare un maggiore e più accurato controllo del Servizio da parte dei Responsabili preposti dell'Ente.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi competente;

Con voti favorevoli n.11, contrari ed astenuti nessuno, sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, avente per oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione”*.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n.11, contrari ed astenuti nessuno, sui n.11 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

N.° Reg. Pub.

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal
- ☐ Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.ssa DE LUCA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serena D.ssa DE LUCA